



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 434 del 19/03/2025

Osservatorio Oncologico della Regione Campania

Firmato da: Tommaso Pellegrino



Consiglio Regionale della Campania

Al Presidente Consiglio della Regione Campania
On. Gennaro Oliviero

Alla Segreteria generale
Dott.ssa Magda Fabbrocini

PROPOSTA DI LEGGE

del Consigliere Regionale

TOMMASO PELLEGRINO

Avente ad oggetto:

Osservatorio Oncologico della Regione Campania

Art.1

(Principi e finalità)

La Regione Campania promuove gli obiettivi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria.

La Regione promuove misure di controllo epidemiologico delle malattie oncologiche e delle malattie infettive tumore-correlate, lo studio dell'incidenza e della prevalenza delle malattie oncologiche e delle malattie infettive tumore-correlate, al fine di poterne monitorare la diffusione e l'andamento.

In attuazione dei principi di cui al presente articolo, nel rispetto del principio di sussidiarietà e secondo il metodo della collaborazione con gli enti locali e con gli enti istituzionali competenti in materia di salute, la presente legge istituisce e disciplina l'attività dell'Osservatorio Oncologico della Regione Campania.

Art.2

(Osservatorio Oncologico della Regione Campania)

1. È istituito, presso il Consiglio regionale della Campania, l'Osservatorio Oncologico della Regione Campania (di seguito: Osservatorio), con funzioni consultive e di monitoraggio delle attività in materia di tutela della salute umana dalle patologie oncologiche e della prevenzione oncologica.

2. L'Osservatorio collabora e coopera con la Rete Oncologica Campana di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 98 del 20.09.2016 e con il Registro Tumori Regionale di cui alla Legge Regionale n. 19/2012, successivamente modificata con la Legge regionale n. 9 del 25 febbraio 2014.



Consiglio Regionale della Campania

3. L'Osservatorio è costituito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è composto, previa intesa:

- a. dal Presidente del Consiglio Regionale che lo presiede o da un suo delegato;
- b. dal Direttore generale della Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale o suo delegato;
- c. dal coordinatore della Rete Oncologica Campana o suo delegato;
- d. da tre esperti designati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
- e. da un rappresentante della Società Italiana di Pediatria;
- f. da un rappresentante della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale;
- g. da un rappresentante della Anaa Assomed;
- h. da un rappresentante del Centro Regionale Trapianti;
- i. da un rappresentante dell'ordine dei Medici di ciascuna provincia della regione Campania;
- j. da un rappresentante dell'Istituto Nazionale Tumori "Fondazione Pascale" designato dal Direttore generale;
- k. da un rappresentante dell'Ospedale pediatrico Santo Bono Pausillipon designato dal Direttore generale;
- l. da un rappresentante di ciascuna delle tre università campane, l'Università Federico II di Napoli, l'Università della Campania L. Vanvitelli e l'Università di Salerno;
- m. da un rappresentante del Tribunale dei Diritti dell'Ammalato.

4. Le funzioni di Presidente dell'Osservatorio sono attribuite al Presidente del Consiglio Regionale che può indicare in tal senso un suo delegato in modo permanente.

5. I componenti dell'Osservatorio sono nominati all'inizio di ogni legislatura e restano in carica fino al termine della stessa.

6. L'Osservatorio si riunisce, su convocazione del suo presidente, almeno quattro volte l'anno. Esso può essere altresì convocato, in via straordinaria, su richiesta motivata dal presidente dell'organismo, dal direttore generale della Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale e dalla metà più uno dei componenti.

7. L'Osservatorio si riunisce anche in modalità telematica. Ai membri non è dovuto alcun compenso né rimborso spese per l'espletamento delle funzioni svolte.

8. L'Ufficio di Presidenza assicura il necessario supporto tecnico e amministrativo per il funzionamento dell'Osservatorio.

9. L'Osservatorio può avvalersi di ulteriori esperti del settore qualora fosse necessario per l'elaborazione di eventuali documenti.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3

(Compiti dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio persegue le finalità di:

- rappresentare l'entità e l'evoluzione quantitativa e qualitativa della patologia tumorale, intesa sia come evento sanitario da prevenire, contrastare e assistere, sia come fenomeno di rilevanza sociale da analizzare e valutare per l'impatto sociale ed economico sulle persone, sulle famiglie, sulle istituzioni e sulla società della regione Campania
- documentare le attività poste in essere in ambito oncologico in Regione Campania come:
 - organizzazione sanitaria
 - servizi sociali
 - supporto economico e lavorativo
 - iniziative di sussidiarietà nelle realtà locali
 - rete informativa
- analizzare e rappresentare le informazioni sulla domanda e sulla offerta rapportandole agli ambiti territoriali di riferimento in modo da consentire il monitoraggio costante delle difformità assistenziali e dei progressi o regressi rilevati nelle diverse aree della regione.

2. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

a) attivare un flusso di dati con i Medici di medicina generale per l'acquisizione di informazioni in tempo reale, indispensabili le attività e la programmazione dell'osservatorio stesso;

b) riceve i dati per la redazione del rapporto annuale di cui all'articolo 4, avanzando proposte atte alla risoluzione di eventuali problematiche e/o criticità al fine di consentire un più specifica programmazione sanitaria inerente le patologie oncologiche;

c) propone azioni coordinate e sinergiche per i necessari interventi evidenziati dal rapporto annuale di cui all'articolo 4;

d) propone interventi normativi per migliorare la condizione dei malati oncologici nella regione;

e) monitora l'attuazione della presente legge e propone eventuali correttivi.

Art. 4

(Rapporto annuale)

1. L'Osservatorio, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Consiglio regionale, che ne prende atto, un rapporto annuale riguardante in particolare i seguenti aspetti:



Consiglio Regionale della Campania

1. Raccolta dei dati riguardanti l'incidenza delle patologie tumorali più comuni distinti per tipologia, sesso, età e area geografica;
2. Monitoraggio dell'attività di screening;
3. Monitoraggio e attuazione dei PDTA tumorali;
4. Monitoraggio ed eventuali proposte sulle attività di ricerca promosse dalla Regione Campania e sulle innovazioni in campo oncologico;
5. Monitoraggio sulla dispersione e migrazione urgenze sanitaria;
6. Monitoraggio sulle best practices
7. Monitoraggio sullo stato della umanizzazione delle cure e del decoro degli ambienti preposti ad accogliere i pazienti sottoposti a cure chemioterapiche;
8. Monitoraggio delle attività sociali in oncologia;
9. Monitoraggio del registro degli interventi chirurgici oncologici;
10. Monitoraggio dell'implementazione della chirurgia robotica in campo oncologico;
11. Monitoraggio sul coinvolgimento delle diverse figure professionali in oncologia;
12. Monitoraggio sulle campagne di prevenzione a tutela della salute;
13. Monitoraggio sullo stato dell'assistenza domiciliare oncologica;
14. Monitoraggio dei dati relativi alla rete degli Hospice
15. Monitoraggio sull'attuazione dei dispositivi legislativi in materia oncologia.

2. Per la redazione del rapporto di cui al comma 1, l'Osservatorio si avvale:

- a) delle informazioni e del supporto della Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale
- b) delle informazioni e del supporto della Rete dei Medici di Medicina Generale e della Piattaforma di gestione dello Screening Oncologico;
- c) delle informazioni e del supporto del Registro Tumori Campano - Rete di Registrazione Oncologica Regionale e della Direzione Generale per la Tutela della Salute e Programmazione del SSR;
- d) delle informazioni e del supporto della Rete Oncologica Campana;
- e) delle informazioni e del supporto delle Università Campane;
- f) di eventuali documenti scientifici (AGENAS, OMS, Società scientifiche o organismi scientifici);

3. Il rapporto di cui al presente articolo è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Campania.

Art. 5

(Disposizione finanziaria)



Consiglio Regionale della Campania

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 60.000,00 per l'esercizio finanziario 2025, si fa fronte mediante prelevamento dalla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo I " Spese in conto corrente" e contestuale incremento, della medesima somma della Missione 13, Programma 08, Titolo I del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.
2. Per le annualità successive al 2025 si provvede, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con le rispettive leggi di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.